



Città di Seregno

Servizio Patrimonio

CONCESSIONE IN USO PROMISCUO ALL'ASSOCIAZIONE "SENEGALESI DELLA BRIANZA" DEL LOCALE N. 8 PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "CORTE DEL COTONE" SITO IN VIA MARCO POLO/APPIANI

A mezzo della presente scrittura privata

L'anno duemilaventidue, addì 25 del mese di marzo, in Seregno nella sede comunale di via XXIV Maggio

Tra

Il **Comune di Seregno**, nella persona di **Ing. Franco Greco**, nato a Olten (CH) il 27.06.1966, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Seregno (C.F.00870790151/P.I.00698490968), nominato con decreto Sindacale del 05.03.2021 prot. n. 12574, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08. 2000;

E

il sig. **Ndiaye Badara** nato a Touba (Senegal) il 07/03/1964 (C.F. NDYBDR64C07Z343A), residente in Seregno via S. Giuseppe n.14 che interviene al presente atto nella sua qualità di Rappresentante dell'Associazione "**Senegalesi della Brianza**" (c.f. 91077830155)

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 170 del 30.03.2016 del Dirigente dell'Area Politiche Economiche e Servizi alla Città è stato approvato lo schema del presente atto per la concessione di locali nella disponibilità del Comune per sedi di Associazioni.
- con deliberazione di G.C. n. 79 del 31.03.2016 e successiva deliberazione di G.C. n.78 del 11.04.2017, è stato individuato il locale n. 10 quale sede da concedere in uso promiscuo e in via temporanea all'Associazione Gruppo Sportivo Sordi Alta Brianza.

PRESO ATTO che con nota prot. n. 61592 del 22.11.2021, l'Associazione "Senegalesi della Brianza" ha chiesto al Comune la disponibilità dell'utilizzo per un periodo di anni uno del locale n. 8 sito alla Corte del Cotone, accettando le condizioni del presente atto, al fine di garantire il mantenimento e lo svolgimento delle attività.

SI CONVIENE quanto segue

ART. 1 -OGGETTO E FINALITA'

Con il presente atto l'Amministrazione Comunale concede in uso promiscuo temporaneo all'Associazione "Senegalesi della Brianza" il locale n. 8 sito in Seregno presso la Corte del

Cotone, al 1° piano, evidenziato nella planimetria allegata, di m² 59,40 quale sede alle seguenti condizioni:

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data del 01.01.2022 fino alla sua naturale scadenza prevista il 31.12.2022, salvo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7.

ART 3 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI LOCALI

Il Concessionario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. utilizzare il locale subordinatamente alla presenza di un responsabile maggiorenne
2. utilizzare il locale concesso in uso unicamente per le finalità che caratterizzano le attività dell'Associazione concessionaria compatibilmente con la destinazione d'uso e con le norme di sicurezza;
3. risarcire l'Amministrazione Comunale dei danni di qualsiasi natura, apportati nel corso dell'uso al locale concesso e/o alle strutture annesse;
4. garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
5. collaborare con l'eventuale personale di custodia e con il personale dell' A.C. per il miglioramento della struttura;
6. il locale sarà consegnato nello stato di fatto manutentivo e conservativo alla data della consegna;
7. tutte le manutenzioni ordinarie saranno a carico dell'Associazione assegnataria;
8. non potranno essere effettuate modifiche all'impianto idrico-termico-sanitario ed elettrico e non potranno essere messi in opera impianti di condizionamento;
9. non potranno essere effettuate opere edilizie che necessitano del rilascio di un titolo abitativo;
10. gli interventi di pulizia, iniziale, periodica e finale saranno a carico dell'Associazione.
11. il Comune dovrà e potrà avere accesso al locale in qualsiasi momento senza necessità di preavviso;
12. l'Associazione dovrà rispettare il Regolamento di Condominio;
13. a semplice richiesta del Comune il locale dovrà essere lasciato libero;
14. il riparto del canone e la regolamentazione degli orari di utilizzo dovrà essere concordata direttamente con gli altri assegnatari.

E' fatto divieto di subconcedere l'uso del locale;

Il Concessionario è inoltre responsabile sia civilmente che penalmente per fatti, episodi, danni verso persone o cose. E' ugualmente responsabile della presenza di estranei all'interno della struttura, ed in caso di inconvenienti che potrebbero verificarsi, ne risponde civilmente e penalmente, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In particolare il Concessionario, nell'utilizzare i locali concessi dal Comune e di proprietà Comunale curerà di non recare molestia agli altri utilizzatori dell'intera struttura.

Si precisa inoltre che i locali sono consegnati privi di arredamento e attrezzature. L'Associazione potrà dotare gli spazi di attrezzature, macchinari, mobili che la stessa riterrà opportuno. Le stesse rimarranno di proprietà dell'Associazione, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a rilevarle al termine della presente convenzione o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

I locali dovranno essere riconsegnati al Comune privi da attrezzature, macchinari e arredi: lo sgombero e le relative spese saranno a carico dell'Associazione che dovrà provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza della concessione, o in caso di risoluzione anticipata, entro 15 (quindici) dalla risoluzione stessa.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per l'espletamento di cui all'art. 3 l'Associazione si avvarrà di persone il cui nominativo sarà comunicato all'Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di mancata indicazione del nominativo della persona incaricata della sicurezza e/o dell'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali il responsabile di quanto sopra indicato viene individuato direttamente nel firmatario del presente atto.

In ogni caso il concessionario solleva il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

ART. 5 – ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale concede all'Associazione il locale n. 8 ad uso promiscuo con altra associazione, meglio evidenziato nella planimetria allegata, stabilendo un canone di euro **C. 429,46** così desunto:

€. 14,46 mq/anno x mq. 59,40 = €. 858,92 da ripartirsi per la quota a parte di 1/2, ivi comprese le spese di gestione, acqua - luce - riscaldamento, (giusta delibera di G.C. n.78 del 31.03.2016 "Determinazione della tariffa per l'applicazione del canone di concessione in uso di locali alle associazioni iscritte all'apposito albo comunale" e successive modificazioni).

La quota a parte del canone è pari ad C. 858,92/2= C. 429,46

Il pagamento del canone viene stabilito in unica rata anticipata.

ART. 6 – SOSPENSIONE E RECESSO DEL CONCEDENTE


Il Concedente, nel caso constatasse l'inosservanza degli impegni e delle modalità di utilizzo dei locali e dopo infruttuoso richiamo scritto, potrà sospendere la concessione per un tempo limitato o revocare la stessa per fatti di particolare gravità.

Il Concedente con preavviso non inferiore a 10 gg. potrà recedere dalla concessione in qualsiasi momento, per esigenze pubbliche, che richiedano l'utilizzo dei locali dati in uso. Tale recesso non darà diritto ad alcun risarcimento da parte del concessionario, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

Resta comunque salva e in ogni momento applicabile la facoltà di recesso straordinaria eventualmente prevista nei regolamenti del Comune di Seregno.

ART. 7 – RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione prima della sua naturale scadenza inviando formale disdetta all'Amministrazione Comunale. Nessun ristoro patrimoniale sarà dovuto all'Associazione per gli interventi di adeguamento effettuati nei locali dati in uso, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.





ART. 8 - NORME FINALI

La presente concessione sarà oggetto di modifica a seguito dell'adozione di ulteriori regolamenti e/o atti amministrativi in materia, ai fini di un automatico adeguamento alle norme negli stessi contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE
Ndiaye Badara



p. IL COMUNE DI SEREGNO
Ing. Franco Greco



Esente da bollo ai sensi del decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997 - Art. 10 e 17 -

